



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Economia Marco Biagi

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli immobilizzati e non immobilizzati: novità in materia di svalutazione dei titoli non immobilizzati

Iva Manfredini

Commissione Bilancio, ODCEC di Modena

Modena, 9 aprile 2019

NOVITA'!

Deroga ai criteri ordinari di valutazione dei titoli non immobilizzati

Il D.L. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito con mod con L. 136/2018 ha stabilito che:

Art. 20-quater. Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

In vigore dal 19 dicembre 2018

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Documenti interpretativi

OIC - Documento interpretativo 4, febbraio 2019 (disponibile in bozza per consultazione fino al 6.3.19, senza novità ad oggi)

OIC - Documento interpretativo 3, marzo 2009 ante D.L. 139/2015

Principi contabili

OIC 11 (PRINCIPIO DI PRUDENZA) Par. 16-22

OIC 20 TITOLI DI DEBITO

OIC 21 PARTECIPAZIONI

Per richiami

OIC 26

OIC 32

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 4

(nella sua versione ancora in bozza)

AMBITO DI APPLICAZIONE/1

-Ambiato soggettivo

La deroga PUO' essere applicata alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile - artt. 2423 e segg del c.c.

- *Esclusi dunque i soggetti IAS adopter*

- Ambito oggettivo

La deroga PUO' essere applicata ai TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

La deroga trova applicazione con riferimento ai

- titoli di debito - Oic 20
- titoli di capitale (partecipazioni) - Oic 21
- valutati ex 2426 c. 1 n. 9 c.c - al minore tra costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato

Esclusioni dalla deroga

La deroga NON trova applicazione con riferimento:

- agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – Oic 32 (valutati al *fair value* ex art. 2426 c. 1 n 11-bis c.c.)
- ai TITOLI valutati al *fair value* e precisamente:
 - ✓ ai TITOLI OGGETTO DI COPERTURA; poiché l'elemento coperto a sua volta è valutato al *fair value*, trova applicazione l'OIC 32
 - ✓ ai TITOLI IBRIDI valutati ai sensi del par. 50 dell'OIC 32; poiché è per essi consentito evitare la separazione del derivato incorporato nel contratto ospitante (titolo), valutando l'intero titolo strumento ibrido al *fair value* trova applicazione l'OIC 32

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 4

(nella sua versione ancora in bozza)

AMBITO DI APPLICAZIONE/2

-Ambito temporale

La deroga è applicabile

- ai titoli non immobilizzati già POSSEDUTI al 31.12.2017
- ai titoli non immobilizzati ACQUISTATI durante l'esercizio 2018

-Ambito di applicabilità

La deroga è applicabile

- a TUTTI I TITOLI non immobilizzati

Oppure

- a SPECIFICI TITOLI non immobilizzati ANCHE QUANDO EMESSI DAL MEDESIMO EMITTENTE MA DI SPECIE DIVERSA - in questo caso motivando adeguatamente le ragioni della scelta in nota integrativa.

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 4

(nella sua versione ancora in bozza)

MODALITA' DI APPLICAZIONE/1

Criteri generali di valutazione

Nelle valutazioni dei titoli non immobilizzati devono essere osservati i seguenti criteri:
c.c. art. 2426. Criteri di valutazioni.

9) le rimanenze, **i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** sono **iscritti al costo di acquisto** o di produzione, **calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore**; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

1) le immobilizzazioni sono **iscritte al costo di acquisto** o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile**;

Valutazione in deroga (esercizio della facoltà di deroga ex 20-quater D.L. 119/2018)

In ipotesi di esercizio della facoltà di deroga concessa dalla norma, **i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**, sono valutati

- al VALORE DI ISCRIZIONE così come risultante dal BILANCIO 2017 (ultimo bilancio approvato)

ovvero

- al COSTO DI ACQUISIZIONE per quelli non presenti al 31.12.2017, acquistati durante l'esercizio 2018

In entrambi i casi

Fatta eccezione per le perdite durevoli di valore

Per la definizione di PERDITE DUREVOLI DI VALORE, occorre fare riferimento alle previsioni dell'OIC 20 (par. 55-57, 80) e OIC 21 (Par. 31-41)

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 4

(nella sua versione ancora in bozza)

MODALITA' DI APPLICAZIONE/2

La deroga ha lo scopo di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio e scongiurare così la perdita derivante da un andamento negativo dei prezzi di mercato (circostanze eccezionali di turbolenza dei mercati che li rendono di fatto inattendibili- Documento interpretativo 3 2009)

FUTSE MIB



STOXX 600 +388,24 +0,38 (+0,10%)



Inapplicabilità della deroga

La deroga NON è applicabile ai titoli classificati nell'attivo circolante VENDUTI TRA LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E LA DATA DI APPROVAZIONE dello stesso [bilancio]

DATA DI APPROVAZIONE - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio Par 62 - OIC 29

“Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è **la data di formazione del bilancio**, che nella generalità dei casi è **individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori**.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.”

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 4

(nella sua versione ancora in bozza)

MODALITA' DI APPLICAZIONE/3

La deroga non disattiva

1) l'applicazione del criterio del "costo ammortizzato" ove applicabile - OIC 20
di cui si dirà a seguire

2) la conversione dei titoli in valuta estera – OIC 26

- **Conversione delle poste monetarie in valuta estera (par. 27 e 28 - OIC 26)**
Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.
In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi".
- **Conversione delle poste non monetarie in valuta estera (par. 30 – OIC 26)**
Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.
- **Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera (par. 32. – OIC 26)**
Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, per la quale si rinvia all'OIC 17.

NOVITA'!

APPENDICE A - CRITERI DI CONVERSIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE A FINE ESERCIZIO Parte integrante del principio OIC 26.

Voci di bilancio in valuta estera	Cambio da utilizzare
<i>Poste monetarie e poste a loro assimilate</i> - Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante - Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato	 -Cambio a pronti di fine esercizio
<i>Poste non monetarie</i> -Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante	 -Cambio storico (alla data dell'operazione) Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore
-Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al costo	 -Cambio storico (alla data dell'operazione) Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore dell'attività
-Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto	 Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17)

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 4

(nella sua versione ancora in bozza)

NOTA INTEGRATIVA

In ipotesi di esercizio della facoltà di deroga, le società in Nota Integrativa forniscono le seguenti indicazioni:

- le modalità con cui ci si è avvalsi della deroga indicando i criteri seguiti per individuare i titoli oggetto di deroga
- la differenza di valore tra i titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dal mercato e le motivazioni per le quali hanno ritenuto la perdita temporanea
- Resta ferma l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20 e dell'OIC 21

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO INTERPRETATIVO 4

il documento si applica ai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni con L. 136/2018. L'art. 20-quater del D.L. 119/2018 è stato introdotto dalla L. di conversione 136/2018 pubblicata in G.U. il 18.12.2018 ed in vigore dal giorno successivo 19.12.2018.

▪ **Bilancio al 31.12.2018 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare**

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 3

(marzo 2009)

Il **Documento interpretativo 4** è stato redatto tenendo conto:

- delle posizioni assunte in sede di redazione del precedente **Documento Interpretativo 3**, emanato in relazione ad una norma analoga prevista nel D.L 185/2008 conv. in L. 2/2009
- e
- delle modifiche introdotte al codice civile dal D.Lgs 139/2015

Spunti operativi ripresi da OIC – Doc. Interpretativo 3

➤ **Utili (maggiori) di esercizio**

In merito al regime degli eventuali utili (maggiori) di esercizio che derivano dalla mancata svalutazione dei titoli in virtù di tale norma, va rilevato come, stante la *ratio della* norma e l'origine di questi utili (riconducibili a mancate svalutazioni derivanti dalla situazione di turbolenza dei mercati finanziari), nonché la natura temporanea della disposizione, è da attendersi che gli organi sociali pongano una particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili.

➤ **Bilancio consolidato**

La deroga dettata dal decreto riguarda indistintamente bilanci di esercizio e bilanci consolidati: infatti, le disposizioni relative ai criteri di valutazione sono comuni alle due tipologie di documenti.

➤ **Imposte anticipate e differite**

Per il principio di derivazione eventuali perdite desumibili dall'andamento del mercato non rilevate in bilancio invocando la deroga, avranno riconoscimento fiscale solo nei successivi esercizi, in base alle specifiche norme, a seguito di successiva svalutazione o cessione dei titoli.

Alla luce di tale considerazione, non emergendo una differenza temporanea, non ci sono effetti fiscali da rilevare attraverso l'iscrizione di imposte anticipate e differite.

NOVITA'!

OIC - Documento interpretativo 3

(marzo 2009)

Spunti operativi ripresi da OIC – Doc. Interpretativo 3 (continua)

➤ **Informativa da fornire nella nota integrativa**

- criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga,
- l'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento di mercato.

Si riporta lo schema proposto da OIC circa **l'informativa quantitativa da fornire in nota integrativa**:

	31.12.2008			Differenza
	Valore di mercato	Valore di bilancio		
Titolo obbligazionario
Partecipazione
			Totale	

In caso di esercizio della deroga, indicare come il valore di bilancio sia stato determinato (es.: valore iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017). Con riferimento al valore di mercato, tale valore sarà, in genere, determinato utilizzando gli stessi criteri seguiti nel precedente esercizio, ovvero, in caso diverso, si procederà ad illustrare come è stato identificato (es.: valore di borsa al 31 dicembre 2018).

➤ **Informativa da fornire nella Relazione sulla gestione**

indicare l'effetto della mancata svalutazione sui titoli e l'effetto sulle informazioni fornite relativamente alla posizione finanziaria, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

NOVITA'!

Effetti sul rendiconto finanziario – OIC 10

L'**attività di investimento** comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e **delle attività finanziarie non immobilizzate**.

La facoltà di esercitare o meno la deroga avrà effetti sui relativi flussi



B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		

Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20)- schemi di bilancio

Stato Patrimoniale bilancio ordinario

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelli concessi in locazione finanziaria)

III - Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo):

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d-bis) altre imprese

3) altri titoli

4)

TOTALE III

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate
- 2) partecipazioni in imprese collegate
- 3) partecipazioni in imprese controllanti
- 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti
- 4) altre partecipazioni
- 5)

6) altri titoli

TOTALE III

Stato Patrimoniale bilancio abbreviato (micro-Imprese)

ATTIVITA':

B) IMMOBILIZZAZIONI – con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – con separata indicazione, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE

III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

D) Ratei attivi (per interessi attivi di competenza dell'esercizio, ma manifestazione numeraria esercizio successivo) - anche in C II)

PASSIVITA':

E) Risconti passivi (Interessi attivi ricevuti in via anticipata, di competenza esercizi futuri) – anche in D

Da ratei e risconti attivi e passivi vanno esclusi le quote di premi/scarti di sottoscrizione e negoziazione maturati sui TITOLI immobilizzati, dette quote vanno portate a DIRETTA RETTIFICA DELLA VOCE che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati par. 30 – OIC 20

Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20)- schemi di bilancio

Conto Economico bilancio ordinario

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

16) altri proventi finanziari:

a) crediti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni

d) proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

17) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti)

17-bis)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

18) rivalutazioni: [ripristinati di valore]

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d)

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (D)

Conto economico bilancio abbreviato (micro-imprese)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni – con separata indicazione di quelli in imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime

16) altri proventi finanziari:

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni

d) proventi diversi – con separata indicazione di quelli da controllate, collegate e controllanti e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime

17) interessi ed oneri finanziari – con separata indicazione di quelli verso controllate, collegate e controllanti

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

a), b), c), d) di partecipazioni, **di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni**, di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni:

a), b), c), d) di partecipazioni, **di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni**, di strumenti finanziari derivati

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (D)

Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20) - Classificazione

Classificazione dei titoli

La classificazione **dei titoli** nell'**attivo immobilizzato** o nell'**attivo circolante** dipende dalla destinazione del titolo.

I titoli **destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale** si iscrivono tra le **immobilizzazioni**, gli altri vengono iscritti nel circolante.

Si considerano:

- le caratteristiche dello strumento,
- la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.

✓ In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte destinato ad investimento duraturo, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.

✓ Così come può accadere che si assista ad un cambio di destinazione (par. 69-72):

Il trasferimento è valutato in base al valore risultante **dall'applicazione, al momento del trasferimento** stesso, **dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza**.

- Il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
- Il trasferimento di **titoli non immobilizzati** alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra costo e il valore di mercato.
- Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione.

Partecipazioni

Il medesimo criterio di classificazione vale anche per le partecipazioni (in questa occasione di interesse se iscritte nell'attivo circolante). Tuttavia per le partecipazioni valgono alcune presunzioni:

- *Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge.*
- *Le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante [solo] se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.*

Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20) – rilevazione

Rilevazione iniziale

I Titoli sono iscritti al costo


Valutazioni e rilevazioni successive

Titoli immobilizzati

i Titoli immobilizzati sono iscritti al costo (ammortizzato ove applicabile o di acquisto/negoziazione) tenuto conto delle eventuali **perdite durevoli di valore**

Titoli non immobilizzati

i Titoli non immobilizzati (par. 59 OIC 20) devono essere valutati in base al **minor valore** tra:



Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20) – Criteri di valutazione

Criteri di valutazione

ART. 2426 COMMA 1

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) **le immobilizzazioni** sono iscritte al **costo di acquisto** o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile**

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa ;

9) le rimanenze, **i titoli** e le attività finanziarie **che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione**, calcolato secondo il numero 1), **ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore**; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

ART. 2426 COMMA 2

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di **“costo ammortizzato”**, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” **si fa riferimento ai principi contabili internazionali** adottati dall'Unione europea .

Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20) – Criterio del “costo ammortizzato”

Chi lo applica e deroghe

Bilancio in forma ordinaria

Devono applicare il criterio del “costo ammortizzato “

Deroga (par. 39 OIC 20)

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base al criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se:

- i **titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente** ma i **costi di transazione, i premi/scarti** di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza **sono di scarso rilievo;**
- o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in **portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.**

Bilancio abbreviato

Esonero applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”

“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. (art. 2435-bis comma 8 c.c.)”

Bilancio semplificato – micro imprese

Esonero applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”

“... gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis” (art. 2435-ter c.c.)”

Disciplina transitoria

Per l'applicazione criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti per le operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio alla data della sua entrata in vigore è concessa la facoltà di non applicazione delle modifiche introdotte dal 01.01.2016

Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20) – definizione del “costo”

COSTO AMMORTIZZATO

“Il *costo ammortizzato* di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irreuperabilità”.

E’ calcolato attraverso la determinazione del tasso effettivo IRR (Internal Rate of Return) / TIE (Tasso di interesse Effettivo), che attualizza esattamente, all’origine, i futuri flussi di cassa contrattuali al netto di tutti i costi di transazione direttamente attribuibili.

Qualora la società si avvalga della facoltà di derogare al criterio del costo ammortizzato, o ne sia esonerata



i titoli immobilizzati e non immobilizzati faranno riferimento al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo

COSTO DI ACQUISTO

Il *costo di acquisto (o costo di sottoscrizione)* di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione.

“I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.

I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo.

Configurazione di costo Titoli Immobilizzati

I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo attribuendo a ciascun titolo il **costo specificamente sostenuto**. In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. **Tuttavia, è ammesso il ricorso** ai metodi previsti dall’articolo 2426, numero 10 del codice civile (**FIFO, LIFO e costo medio ponderato**).

Titoli non immobilizzati

Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del **costo specifico**, che presuppone l’individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l’acquisto dei medesimi. E’ possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I titoli fungibili, sono titoli che incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN.

Titoli non immobilizzati (OIC 20) – determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

OIC 20 parr. 62-68 :

Titoli con un mercato di riferimento

MEDIA QUOTAZIONE DEL TITOLO (ultimo mese)	DATO PUNTUALE AL 31/12 (o quotazione più prossima)
<p>Valore, che possa ritenersi consolidato ed estraneo a perturbazioni temporanee, concettualmente riferibile alla chiusura dell'esercizio.</p> <p>La media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo , quale l'ultimo mese.</p> <p>La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con "giudizio"</p> <p>MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA DELL'ANDAMENTO DI MERCATO</p>	<p>Meno influenzato da fattori soggettivi ma influenzato da fattori spesso esogeni relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato nel suo complesso.</p> <p>NON E' CONSIDERATO IN GENERE RAPPRESENTATIVO DELL'ANDAMENTO DI MERCATO</p>

L'andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio è un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione del titolo, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di riferimento.

Titoli senza mercato di riferimento

Per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si utilizzano "tecniche valutative" che consentano di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

Titoli immobilizzati e non immobilizzati (OIC 20) – perdita durevole di valore

Perdita durevole di valore

La perdita durevole di valore di un **titolo immobilizzato** (ma anche per i titoli iscritti nel circolante nell'ipotesi di deroga normativa ai criteri generali, consentita da ultimo dal D.L. 119/2018) si ha quando, per ragioni legate alla **capacità di rimborso dell'emittente**, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di **non poter più incassare integralmente i flussi di cassa** – in linea capitale o interessi – **previsti dal contratto**.

Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente:

- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi;
- ristrutturazione del debito;
- valore di mercato del titolo è persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio.

Trattandosi di titoli immobilizzati, non può essere considerato motivo di automatico abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato. È necessario che il ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente (*criticità legate* allo specifico emittente e non al mercato di riferimento)

- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza (deterioramento duraturo delle condizioni economico-patrimoniali e finanziari della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa). Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati;
- evento di default;
- ammissione a procedure concorsuali.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*Dott.ssa Iva Manfredini
Commissione Bilancio, ODCEC di Modena
manfredini.iva@studiopenta.it*